

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 700

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(URBANI)

di concerto col Ministro dell'interno

(MARONI)

col Ministro delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro di grazia e giustizia

(BIONDI)

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(POLI BORTONE)

col Ministro della difesa

(PREVITI)

col Ministro del tesoro

(DINI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(PAGLIARINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1994,
n. 469, recante misure urgenti in materia di trattamento
economico del personale statale e in materia di pubblico
impiego

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento si propone di assicurare, per l'anno 1994, uniformità di trattamento economico per la generalità del personale statale, ivi compreso quello escluso dalla contrattazione, in relazione all'intervenuto riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale al personale soggetto a contrattazione in attuazione del provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1994.

Ulteriori aspetti disciplinati dal provvedimento riguardano parimenti questioni di necessità ed urgenza relative alla materia del pubblico impiego.

Per quanto concerne l'indennità di vacanza contrattuale si considera che la legge finanziaria 1994 ha previsto in lire 480 miliardi le risorse destinate per l'anno 1994 ai miglioramenti economici delle diverse categorie del personale statale (articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 528).

Tali risorse non sono però sufficienti ad assicurare fino a dicembre 1994 l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale - prevista dall'accordo stipulato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) con le organizzazioni sindacali - al personale contrattualizzato, in applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché il riconoscimento di un corrispondente beneficio al personale escluso dalla contrattazione (Corpi di polizia, Forze armate e particolari categorie di personale civile); si rende, pertanto, necessario ed urgente provvedere alla occorrente integrazione di fondi.

In particolare:

l'articolo 1 stabilisce che l'indennità di vacanza contrattuale va corrisposta fino al 31 dicembre 1994 (per complessivi nove mesi in quanto non compete sulla tredicesima mensilità);

l'articolo 2 riconosce un miglioramento economico analogo all'indennità di vacanza contrattuale al personale dei Corpi di polizia fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa, delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso nonché a quello della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa;

l'articolo 3 indica la copertura finanziaria del provvedimento;

l'articolo 4 precisa che, per la prima applicazione dell'aggiornamento annuale del trattamento economico previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, per le categorie di personale dirigenziale interessate si considerano sia l'anno 1992 (e cioè quello dell'entrata in vigore della legge) sia l'anno 1993, ai fini della rilevazione degli incrementi retributivi realizzati dalle altre categorie di pubblici dipendenti. Si tratta, nella sostanza, di dare attuazione ad un meccanismo di aggiornamento analogo a quello già operante per il personale di magistratura.

È appena il caso di precisare che agli oneri derivanti dal provvedimento per il personale degli enti pubblici non economici provvedono direttamente gli enti stessi a carico dei propri bilanci.

L'articolo 5 intende ulteriormente prorogare fino al 31 dicembre 1994 i rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 4-bis, commi 1 e 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in quanto le pubbliche amministrazioni interessate non hanno ancora potuto concludere le operazioni concorsuali previste dalla citata norma per la stabilizzazione del personale coinvolto.

Per diretta connessione, onde evitare difficoltà applicative già rappresentate da

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

molteplici amministrazioni, la norma precisa anche che le operazioni di trasformazione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato, di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 148, del 1993, e della relativa legge di conversione n. 236 del 1993, devono concludersi entro il 31 dicembre 1994.

Con l'articolo 6 si provvede ad una indispensabile esigenza di funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Tale Agenzia, istituita originariamente come Agenzia per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è stata nuovamente disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144. La costituzione dell'Agenzia ha quindi richiesto quasi un anno di tempo.

La complessità e durata dell'*iter* ha fatto sì che la fase di avvio dell'attività e di impianto delle strutture venisse a coincidere con la necessità di funzionare a pieno regime. Non solo, infatti, l'Agenzia si trova nel pieno di una tornata contrattuale, che investe tutti i comparti del pubblico impiego e dovrà affrontare e risolvere per la prima volta i problemi posti dalla cosiddetta «privatizzazione» del rapporto di impiego pubblico, ma essa deve anche attrezzarsi per condurre contestualmente la contrattazione di tutti i comparti, non essendo ipotizzabile una diversa e più gestibile scansione temporale, che non consentirebbe di rispettare gli impegni politici assunti dal Governo nei confronti delle organizzazioni sindacali.

Il manifestarsi di tali esigenze ha messo in evidenza alcune insufficienze e rigidità organizzative che rischiano di compromettere seriamente la funzionalità della struttura.

L'Agenzia si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, esclusivamente di dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo o di

esperti, come previsto dallo stesso articolo 50, comma 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993, nel testo sostituito dal decreto legislativo n. 470 del 1993, che ha previsto un contingente rispettivamente di 25 e 5 unità, del tutto insufficienti per le particolari esigenze della tornata attualmente in corso.

Per sopperire a tali difficoltà e per assicurare inoltre un'indispensabile esigenza organizzativa connessa con la contrattazione, limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Agenzia può essere autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale aumentato fino ad un massimo di 50 unità, comprese le 25 unità già indicate nella tabella allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144.

L'autorizzazione viene concessa, per le ulteriori 25 unità, dal Ministro per la funzione pubblica, su richiesta motivata dal Comitato direttivo dell'Agenzia.

Limitatamente agli esperti, rimane inalterato l'attuale contingente di 5 unità, ma si introduce anche il ricorso all'incarico a tempo parziale. In quest'ultimo caso il posto di esperto è impegnato al 50 per cento, restando disponibile la frazione rimanente.

Sia l'eventuale utilizzo delle ulteriori 25 unità, come la possibilità di incarichi a tempo parziale per gli esperti, non comportano maggiori oneri, in quanto, la stessa norma prevede che siano rispettate le risorse finanziarie disponibili.

Infine con l'articolo 7 si intende dirimere qualsiasi dubbio in sede applicativa, per stabilire che il personale dell'Istituto di vigilanza delle amministrazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) rientra, per un processo di assimilazione con altri analoghi enti che posseggono le medesime caratteristiche di garanzia e di controllo, nell'ambito delineato dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Nello stesso articolo, tenendo conto anche di risultanze parlamentari, è previsto che il personale della carriera direttiva di ragio-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

neria dell'Amministrazione civile dell'Inter-
no conserva la natura pubblicistica del
rapporto di lavoro e va compreso, al pari

della carriera prefettizia, nel novero del
personale indicato nell'articolo 2, comma
4, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento reca un onere, per il solo anno 1994, di 220 miliardi (art. 3) la cui quantificazione viene così dimostrata:

	<i>(miliardi)</i>
Disponibilità L.F. n. 538/94 (all. 1) (art. 2, commi 9 e 10)	480
Quota indisponibile relativa all'Ente poste italiane	- 90
	<hr/>
	390
Costo complessivo indennità vacanza contrattuale (art. 1)	488 (all. 2)
Costo complessivo estensione corrispondente beneficio (art. 2)	122 (all. 3)
	<hr/>
	610
	<hr/>
Maggior onere ...	220
	<hr/> <hr/>

Relativamente all'articolo 4, si rinvia all'allegato 4 per quanto riguarda sia le categorie di personale statale interessate sia l'entità della spesa. A tale ultimo riguardo si precisa che il provvedimento non reca oneri aggiuntivi in quanto in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 1994 sono già stati considerati nella quantificazione degli stanziamenti dei capitoli di bilancio gli effetti conseguenti all'attivazione dell'aggiornamento annuale del trattamento economico delle categorie di personale interessato, come espressamente indicato negli allegati relativi agli stati di previsione dei singoli Ministeri.

Agli oneri derivanti dal provvedimento per il personale degli enti pubblici non economici provvedono direttamente gli enti stessi a carico dei propri bilanci.

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER RINNOVI
CONTRATTUALI - SETTORE STATO - ANNO 1994

	<i>(miliardi)</i>
Settore statale	201
Non contrattualizzati	189
	<hr/>
Totale bilancio Stato ...	390
Ente poste italiano	90
	<hr/>
Capitolo 6868 ...	480

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2

INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE ANNO 1994 PER IL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO
DEI COMPARTI DEL SETTORE STATO

(Articolo 1)

	Dati di riferimento		Aprile-giugno 1994			Luglio-dicembre 1994			1994	
	Unità	Totale	1,05%	Importo mensile	Onere	1,75%	Importo mensile	Onere	Onere complessivo lordo	
Ministeri	280.066	24.003.068	252.032	21.003	20,34	420.054	35.004	67,81	88,15	
Scuola	1.156.598	24.201.358	254.114	21.176	84,70	423.524	35.294	282,35	367,05	
Aziende	51.912	22.970.545	241.191	20.099	3,61	401.985	33.499	12,03	15,64	
Università	55.047	23.811.035	250.016	20.835	3,97	416.693	34.724	13,22	17,19	
SETTORE STATO	1.543.623	24.110.070	253.156	21.096	112,62	421.926	35.161	375,41	488,03	

(Articolo 2)

	Dati di riferimento		Aprile-giugno 1994			Luglio-dicembre 1994			1994	
	Unità	Totale	1,05%	Importo mensile	Onere	1,75%	Importo mensile	Onere	Onere complessivo lordo	
Prof. e altri ...	1.138	41.863.618	439.568	36.631	0,14	732.613	61.051	0,48	0,62	
Polizia	275.861	22.990.889	241.404	20.117	19,19	402.341	33.528	63,97	83,17	
FF.AA.	118.919	24.460.575	256.836	21.403	8,80	428.060	35.672	29,34	38,14	
NON CONTRAT.	395.918	25.451.817	267.244	22.270	28,14	445.407	37.117	93,80	121,94	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERSONALE DIRIGENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMI 4 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993
 AGGIORNAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 216 DEL 1992

(Articolo 4)

CATEGORIE	Unità	(× 1.000)				Costo complessivo (in miliardi)	Onere + 1,93% (in miliardi)
		Stipendio	Accessorio	Totale	Oneri riflessi		
Ministeri	547	72.971	3.725	76.696	9.591	47	0,9
Aziende	19	71.299	16.529	87.828	10.646	2	0,0
Carr. diplomat.	880	89.009	1.172	90.181	10.869	89	1,7
Carr. Prefettiz.	741	61.854	18.192	80.046	9.908	67	1,3
Corpi di polizia	4.071	42.027	13.613	55.640	7.595	257	5,0
Forze armate	9.420	43.633	13.682	57.315	7.753	613	11,8
Doc. e ric. univ.	46.117	47.978	9.153	57.130	7.736	2.991	57,7
TOTALE ...	61.795					4.066	78

N. B.: Sono stati utilizzati i seguenti tassi forniti dall'ISTAT: 1,58% (1993), 0,34% (1992).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.

Decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1994.

Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'uniformità di miglioramento economico per l'anno 1994 tra il personale statale disciplinato ovvero escluso dalle disposizioni sulla contrattazione collettiva di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e di disciplinare alcuni aspetti indispensabili concernenti la materia del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della difesa, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'indennità di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, è corrisposta fino al 31 dicembre 1994.

Articolo 2.

1. Per l'anno 1994 è attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalità e decorrenze stabiliti per l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, alle seguenti categorie di personale comprese tra quelle

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indicate nell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) personale dei Corpi di polizia civili e militari fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva;
- b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe giornalieri;
- c) personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa;
- d) personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'Interno fino alla qualifica di direttore aggiunto di divisione.

Articolo 3.

1. La spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è integrata, per l'anno 1994, di lire 220 miliardi ed al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, per i colonnelli e generali delle Forze armate, per il personale dirigente della carriera prefettizia, per il personale dirigente della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'Interno, nonchè per il personale della carriera diplomatica l'aggiornamento annuale del trattamento economico, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, va effettuato a decorrere dal 1° gennaio 1994 e, in sede di prima applicazione, sulla base della media degli incrementi realizzati dall'anno di entrata in vigore della legge stessa. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

Articolo 5.

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, instaurati dalle pubbliche amministrazioni, già prorogati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo ed ancora in atto alla data di entrata in vigore del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presente decreto, possono essere ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1994. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.

2. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, devono concludersi entro il 31 dicembre 1994.

Articolo 6:

1. A parziale modifica del comma 9 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, limitatamente ad un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per soddisfare indispensabili esigenze connesse con i compiti relativi alla contrattazione per il pubblico impiego, può essere autorizzata ad avvalersi di non oltre cinquanta dipendenti, comprese le venticinque unità indicate nella tabella allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, appartenenti alle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non più di cinque esperti, utilizzabili anche a tempo parziale, nell'ambito delle risorse disponibili e nelle forme e per le esigenze previste dal regolamento di cui al comma 8 del medesimo articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di incarico a tempo parziale, il posto di esperto è impegnato al cinquanta per cento, restando disponibile la frazione rimanente. In tal caso, il compenso da determinarsi, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, o dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è pari al cinquanta per cento di quello attribuito agli esperti con incarico a tempo pieno.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1, per le ulteriori venticinque unità, è concessa dal Ministro per la funzione pubblica, su motivata proposta del Comitato direttivo dell'Agenzia.

Articolo 7.

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ricomprende i dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché il personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'Interno.

2. Con effetto dal 1° aprile 1994 al personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'Interno, compreso quello con qualifica dirigenziale, non compete l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - URBANI - MARONI -
TREMONTI - BIONDI - POLI BORTONE
- PREVITI - DINI - PAGLIARINI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI